



COMUNE DI GAMBATESA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Piazza Municipio, 12 – 86013 Gambatesa – Tel. 0874719134 – Fax 0874719706 cod. fiscale 80002130708 – P.Iva 00222260705
E mail: comunegambatesa@virgilio.it oppure gtesafinanze@virgilio.it

ORDINANZA N. 15 DEL 28 MAGGIO 2020

OGGETTO: RIAPERTURA AL PUBBLICO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI' MATTINA. MISURE DI SICUREZZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'- EMERGENZA COVID-19.

IL SINDACO

PREMESSO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lett. c) e dell'art 1 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza ,in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per 6 mesi dalla data dello stesso provvedimento;

VISTI i decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, da ultimo, in particolare, il D.P.C.M. del 17.05.2020;

VISTI gli allegati n. 4 "Misure igienico-sanitarie" e n. 5 "misure per gli esercizi commerciali" del D.P.C.M. 26 aprile 2020;

VISTO l'allegato 17 del D.P.C.M. 17 maggio 2020, recante "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive", approvato il 16.05.2020 dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome ed, in particolare, la scheda tecnica relativa al settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche;

VISTA l'ordinanza n. 13 del 19 maggio 2020, con la quale si disponeva la riapertura del mercato comunale con limitazione alla vendita dei soli generi alimentari, e le disposizioni impartite per la gestione in sicurezza dell'area mercatale;

VISTO il D.L. 16 maggio 2020 n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", con il quale, a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi artt. 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 6 del 02.03.2009;

RITENUTO di potere garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato 17 del DPCM del 17.05.2020 sopra richiamato anche estendendo la vendita al settore non alimentare, tenuto conto del numero dei venditori e degli spazi a disposizione;

RITENUTO di dovere inibire la vendita in forma itinerante durante lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì, non disponendo l'Ente delle risorse umane e strumentali necessarie per l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo nelle aree non interessate dal mercato;

RAVVISATA, dunque, la necessità di revocare la precedente ordinanza n. 13 de 19.05.2020 e di disporre la riapertura del mercato senza limitazioni in ordine alla tipologia di beni oggetto di vendita;

RITENUTO necessario adottare disposizioni atte a garantire la ripresa delle vendite al dettaglio su aree pubbliche nei mercati, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla richiamata normativa;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

I. La riapertura del mercato settimanale del venerdì mattina sito in Piazza Riccardo e Viale Vittorio Veneto far data da venerdì 29 maggio 2020, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i venditori saranno collocati a posteggi intervallati o comunque assicurando la distanza tra i singoli banchi di vendita di almeno mt. 2;
2. accesso agli utenti consentito esclusivamente da Viale Vittorio Veneto ed uscita esclusivamente da Piazza Riccardo, con percorso obbligatorio di transito;
3. accesso agli operatori con l'ausilio della Polizia Locale e di altro personale all'uopo predisposto, con posizionamento a partire dall'ingresso di Viale Veneto;
4. osservanza per gli utenti e gli operatori delle misure di sicurezza, come dettate dalle disposizioni vigenti in materia di emergenza sanitaria e, nello specifico, dall'allegato 4 "Misure igienico - sanitarie" e dall'allegato 5 "Misure per gli esercizi commerciali" del D.P.C.M. 26.04.2020;
5. divieto di assembramenti, obbligo per gli utenti di permanere nelle aree interessate per il tempo strettamente necessario all'acquisto dei beni, divieto di toccare la merce esposta e distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
6. obbligo per gli esercenti di indossare mascherine e guanti protettivi e di servire un solo cliente per volta;
7. obbligo per gli esercenti di mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni disinfettanti o idroalcoliche per il lavaggio delle mani e guanti monouso;
8. obbligo nell'area mercatale ed in prossimità del varco di accesso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro;

II. E' vietata la vendita in forma itinerante durante lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì, per l'intera giornata, con conseguente revoca in parte qua della ordinanza n. 6 del 2.03.2009, che rimane confermata quanto alle altre disposizioni.

Manda all'Ufficio di Polizia Municipale affinché, con il supporto dell'Ufficio tecnico, provveda alla riorganizzazione degli spazi e alla localizzazione e assegnazione dei posteggi nel rispetto delle misure di cui innanzi.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comune.gambatesa.cb.it;
- di incaricare il Servizio di Polizia Locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a: Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso; Servizio Polizia Locale, Comando Stazione Carabinieri di Gambatesa;

AVVERTE

- le trasgressioni alla presente ordinanza saranno perseguite penalmente ai sensi dell'art. 650 c.p. e punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Molise entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Con la presente è da intendersi revocata la precedente ordinanza n. 13 del 19.5.2020.

Dalla sede Municipale, li 28/05/2020



IL SINDACO
(Carmelina Genovese)

